

COSA FARE IN CASO DI...?

ENTRATA IN SERVIZIO DI UN NUOVO COLLABORATORE

L'annuncio può avvenire in due modi:

- notifica elettronica tramite la piattaforma PartnerWeb
- notifica scritta con il modulo "Iscrizione di nuovi collaboratori"
> [www.consimo.ch / Ausgleichskasse 66 SBV / Servizi / Contributi / Certificati di assicurazione](http://www.consimo.ch/Ausgleichskasse_66_SBV/Services/Contributi/Certificati_di_assicurazione)

Vi preghiamo di non inviare carte o certificati di assicurazione AVS.

Per la notifica vanno osservati i seguenti punti:

- La notifica deve riportare il numero di assicurazione sociale del collaboratore, che è riportato sulla tessera d'assicurato fornita dalla cassa malati, sulla notifica delle imposte o su altri documenti ufficiali.
- I dati devono essere riportati conformemente alla grafia ufficiale che figura sulla carta d'identità o sul passaporto. Per i collaboratori stranieri sono determinanti i dati riportati sul permesso di soggiorno. Non utilizzare soprannomi.

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Ogni persona affiliata all'assicurazione malattie in Svizzera riceve una tessera d'assicurato dal proprio assicuratore malattie. Le informazioni contenute nella tessera d'assicurazione malattie sono identiche a quelle del certificato di assicurazione. La richiesta di un certificato di assicurazione è necessaria soltanto per le persone che non sono in possesso di una tessera svizzera d'assicurazione malattie (come ad es. i frontalieri o le persone provenienti dall'estero).

USCITA DI UN COLLABORATORE

L'uscita dev'essere notificata unicamente se il collaboratore ha diritto agli assegni familiari della Cassa di compensazione.

- Annotare la data di uscita sull'ultima decisione relativa agli assegni e inviarla per mail all'indirizzo caf@consimo.ch. Una soluzione ancora migliore soprattutto per le aziende più grandi è di allestire una lista Excel da inviare settimanalmente che riporti il numero di assicurato dei beneficiari di assegni familiari e la data di uscita.

MODIFICA DELLE BASI DI CALCOLO PER GLI ACCONTI MENSILI

I datori di lavoro sono tenuti a versare periodicamente contributi d'acconto calcolati in base alla massa salariale presumibile. Si tratta di contributi provvisori calcolati dalla Cassa di compensazione in base all'ultima massa salariale comunicata e tenuto conto dell'evoluzione prevedibile degli stipendi.

I datori di lavoro devono annunciare sostanziali cambiamenti della massa salariale che intervengono durante l'anno corrente. Per cambiamento sostanziale si intende una modifica della massa salariale di un minimo del 10 % rispetto alla massa salariale originaria. Differenze sotto i CHF 20'000.00 non devono essere annunciate.

MODIFICHE SALARIALI

Per il conteggio di bonus, partecipazioni ai utili oppure altri tipi di gratifiche, è valido il principio di realizzazione. Significa, che il datore di lavoro dichiara i supplementi relativi all' AVS sulla dichiarazione dei salari nell' anno del versamento, anche se riguardano gli anni precedenti. La cassa di compensazione considera il reddito sul conto individuale nell'anno in cui stato effettuato il versamento del sala-

rio. Per non creare possibili svantaggi, la legge AVS prevede delle eccezioni al principio di realizzazione secondo l'articolo 30ter. La cassa di compensazione considera il reddito nel anno dell'attività:

- Se nel anno del versamento non esiste più un rapporto di lavoro.
- Se il versamento riguarda un anno precedente, nel quale è stato prestato un contributo al AVS/AI/IPG più basso del contributo minimo. In questo caso l'assicurato rischia una lacuna nei contributi.

Nel primo caso, è necessario un supplemento alla dichiarazione già inviata.

Nel secondo caso, è necessario una richiesta giustificata da parte del datore di lavoro alla cassa di compensazione.

Correzioni salariali per contributi già calcolati per gli anni precedenti sono da annunciare separatamente; per ogni anno con un conteggio supplementare. La fattura dei contributi viene emessa con le percentuali, le franchigie e i limiti massimi in vigore al momento dell'effettivo diritto salariale (principio disposizioni vigenti).

PER L'ANNUNCIO DI ASSEGNI FAMILIARI

I moduli devono essere compilati correttamente e recare firme giuridicamente valide. È importante che i moduli siano completi e corredati di tutti i documenti necessari.

Per facilitare il nostro lavoro e accelerare i tempi di evasione vi raccomandiamo di compilare i moduli in modo leggibile.

Dall'introduzione del registro delle famiglie, tutti i figli residenti in Svizzera ricevono un numero di sicurezza sociale (numero AVS). Questo numero dev'essere indicato tassativamente per poter registrare le prestazioni nel registro centrale delle famiglie. Per i figli residenti all'estero che non possiedono un numero AVS occorre richiedere un numero alla Cassa di compensazione competente.

Gli assicurati devono indicare nell'apposito modulo i dati relativi alla persona che ha l'autorità parentale, al domicilio, ai figli, alla formazione che stanno assolvendo e al datore di lavoro. Il modulo va consegnato al datore di lavoro che lo trasmette alla Cassa per gli assegni familiari competente.

**Cassa di compensazione
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CC66)**